



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

**REGOLAMENTO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEL
PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (DIRIGENTI E
PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI) DELL'AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS)**

INDICE

Premessa

- Art. 1 - Assegni e Indennità
- Art. 2 - Indennità di servizio all'estero
- Art. 3 - Aumenti per situazioni di famiglia
- Art. 4 - Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza
- Art. 5 - Indennità di sistemazione
- Art. 6 - Indennità di richiamo dal servizio all'estero
- Art. 7 - Spese per abitazione
- Art. 8 - Alloggi in immobili locati dall'AICS
- Art. 9 - Provvidenze scolastiche
- Art. 10 - Congedi e permessi al personale all'estero
- Art. 11 - Trattamento economico durante il congedo ordinario
- Art. 12 - Trattamento economico durante l'assenza dal servizio
- Art. 13 - Spese di viaggio per congedo
- Art. 14 - Interruzione del congedo per motivi di servizio
- Art. 15 - Viaggi di servizio
- Art. 16 - Sedi disagiate e particolarmente disagiate
- Art. 17 - Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale
- Art. 18 - Viaggi di trasferimento
- Art. 19 - Viaggi aerei
- Art. 20 - Viaggi con altri mezzi di trasporto
- Art. 21 - Viaggi dei familiari a carico
- Art. 22 - Contributo per il trasporto degli effetti personali
- Art. 23 - Limiti di spesa
- Art. 24 - Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero
- Art. 25 - Decesso durante Il servizio all'estero
- Art. 26 - Indennizzo per danni
- Art. 27 - Modalità di pagamento delle competenze e conguagli
- Art. 28 - Controllo medico periodico
- Art. 29 - Assicurazioni
- Art. 30 - Modifica dell'indennità di sede estera
- Art. 31 - Materie non disciplinate dal presente trattamento e abrogazione di norme
- Art. 32 - Decorrenza

Premessa

Le fonti normative che disciplinano le sedi estere ed il personale dell'Agencia in servizio all'estero sono: l'art. 9 del Decreto 113 del 22 luglio 2015 (Statuto dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata AICS) e il comma 8 dell'art.17 della Legge 125/2014 (istitutiva dell'AICS).

Al rapporto di lavoro del personale in servizio all'estero si applicano le disposizioni del D. Lgs. 165/2001 ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Ministeri.

Il D. Lgs. n. 62/1998 e la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) hanno riordinato la disciplina del trattamento spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché aggiornato le altre disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 comunque attinenti alla materia del trattamento economico.

La presente disciplina del trattamento completa e riepiloga in un unico testo i singoli Istituti amministrativi ed economici applicabili sia ai Dirigenti amministrativi che ai dipendenti appartenenti alle Aree funzionali trasferiti all'estero, adeguandoli alle norme legislative e regolamentari per il personale del MAECI.

Art.1

Assegni e indennità

Il personale dell'AICS in servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per le sedi di Roma e Firenze, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso gli uffici esteri, l'indennità di servizio all'estero di cui all'Articolo 2, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente Regolamento.

Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero, in aggiunta ai benefici previsti dal presente Regolamento.

Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, se minorenni, i figli legittimi, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della Legge 31 luglio 1975, n. 364.

Il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'AICS nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per le sedi di Roma e Firenze", non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale.

Art.2

Indennità di servizio all'estero

L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

L'indennità di servizio è costituita:

- a) dall'indennità base di cui alle allegate tabelle quadro A e quadro B;
- b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede fissati con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio in base a quanto stabilito per il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in servizio presso le stesse sedi.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per le sedi di Roma e Firenze, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.

Art.3

Aumenti per situazioni di famiglia

In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero, è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennità di servizio, qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.

L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata a un ottavo dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il primo segretario.

Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari, per i quali sono previsti, non risiedano stabilmente nella sede del

titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella stessa sede per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero. È fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del *Capo Missione*, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento delle indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15 per cento. È infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede, in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitata al 5 per cento.

La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potrà essere modificato con decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art.4

Indennità di servizio all'estero e indennità personale – Decorrenza

Ai fini della presente disciplina si intende per “indennità di servizio all'estero” quella prevista dall'Articolo 2 e per “indennità personale” quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'Articolo 3.

L'indennità personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse.

Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria, a giudizio del Direttore dell'AICS, la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni.

Fermo restando il disposto del quarto comma dell'Articolo 3, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunga, nella sede di servizio, il titolare dell'indennità. Essi peraltro competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo

e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori dalla sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal Regolamento di cui all'Articolo 3, comma 5. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre 30 giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella stessa sede di servizio.

Art.5 **Indennità di sistemazione**

Al personale trasferito dall'Italia ad una sede estera o da una ad altra sede estera, viene attribuita un'indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione.

Nel caso di trasferimento dall'Italia alla sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di cinque ventottesimi dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di cinque quarti di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio estero e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.

Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengono variazioni nella misura dell'indennità di servizio relativa alla sede, o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi di necessità ed urgenza, non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal Direttore dell'AICS.

Qualora il dipendente non abbia raggiunto la sede di destinazione per effetto di disposizioni dell'Agenzia, o per cause di forza maggiore e comprovi di avere già effettuato spese a valere sull'indennità di sistemazione, l'AICS determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non può, comunque, superare la metà dell'indennità.

Art.6

Indennità di richiamo dal servizio all'estero

Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta un'indennità, per far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede, nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

L'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile, che viene calcolata applicando all'indennità di base mensile di ciascun dipendente, un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero, con gli eventuali aumenti spettanti per situazioni di famiglia calcolati a norma dell'Articolo 3.

Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede, l'indennità di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.

Art.7

Spese per abitazione

Fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 8, il personale in servizio all'estero deve acquisire, nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze, la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 2 determinata secondo i seguenti criteri:

- a) l'importo è parametrato all'indennità personale, secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti d'organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80%, stabilite con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172 del D.P.R. 18/67, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della

- locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
- c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;
 - d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;
 - e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi, anche se non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'Amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni.

Art. 8

Alloggi in immobili locati dall'AICS

Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, l'Amministrazione può concedere, in uso al personale, locali siti in immobili presi in affitto.

Con decreto del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.

La misura del canone deve essere sottoposta all'approvazione del Direttore dell'AICS.

Art. 9

Provvidenze scolastiche

Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico, che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.

Al personale di ruolo dell'AICS in servizio all'estero, che è richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera, è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione a scuole straniere operanti in Italia, a condizione che tale iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi, già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avvenga per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.

I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 10 **Congedi e permessi al personale all'estero**

La durata del congedo ordinario del personale in servizio all'estero è aumentata, per necessità inerenti il servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'Articolo 16, i periodi di congedo ordinario annuale stabiliti per gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e 10 giorni lavorativi.

Il periodo di congedo per ogni anno di servizio all'estero è il seguente:

- gg. 31 per le sedi normali;
- gg. 38 per le sedi disagiate;
- gg. 41 per le sedi particolarmente disagiate.

In aggiunta al congedo ordinario spettano al personale di ruolo 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 che si debbono fruire nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e può essere fruito, anche in periodi di diversa durata, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno successivo a cui il congedo si riferisce. Trascorso tale termine, eventuali residui di ferie verranno annullati.

Il congedo ordinario può essere interrotto per motivi di servizio su disposizione dell'Amministrazione.

Art. 11

Trattamento economico durante il congedo ordinario

Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'Articolo 10, e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale.

L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia.

Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 12

Trattamento economico durante l'assenza dal servizio

Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di congedo, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

- a) In caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
- b) In caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903 spetta il seguente trattamento economico:

- a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;
- b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli Articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.

Art. 13

Spese di viaggio per congedo

Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'Articolo 11, indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento, di cui agli Articoli 18-19-20-21, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti personali; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica, spetta solo ai dirigenti ed al coniuge a carico.

Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi precedenti e nei limiti e con le modalità ivi stabilite, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.

Art. 14

Interruzione del congedo per motivi di servizio

Al personale che, trovandosi in congedo, riceva l'ordine di rientrare in sede prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 15

Viaggi di servizio

Il personale che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere

del congedo ordinario, conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con determinazione motivata del Direttore dell'AICS. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine.

I viaggi di servizio sono disposti dall'Amministrazione.

Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale.

Art. 16 **Sedi disagiate e particolarmente disagiate**

Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le sedi da considerarsi disagiate e particolarmente disagiate.

Il servizio prestato nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate è computato, a decorrere dal 1 luglio 2015, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo.

I benefici medesimi devono intendersi limitati solo ed esclusivamente al servizio prestato presso l'AICS.

Le maggiorazioni in oggetto sono da considerarsi esclusivamente utili in relazione al perfezionamento del diritto a pensione e non per la misura della prestazione.

Le maggiorazioni medesime non possono essere riscattate ai fini del TFR.

Art. 17 **Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale**

Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione

dell'indennità personale e che continui ad occupare un posto presso l'organico del personale all'estero, compete l'intero trattamento previsto per le sedi di Roma e Firenze, escluse altre indennità o funzioni di carattere speciale.

Art. 18

Viaggi di trasferimento

Il personale dell'AICS ha diritto, per i viaggi di trasferimento all'estero, al trattamento di cui ai successivi articoli, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

Per i viaggi di trasferimento si intendono tutti quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo in Italia.

La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico è soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 19

Viaggi aerei e marittimi

Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio nella classe immediatamente inferiore alla prima.

Per i percorsi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del viaggio e del vitto per un posto nella classe immediatamente inferiore alla prima.

Art. 20

Viaggi con altri mezzi di trasporto

Per tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni previste dal precedente articolo 19.

Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione, sia che si tratti di persone, sia che si tratti di cose.

Art. 21

Viaggi dei familiari a carico

Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli precedenti.

Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo.

Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.

Art. 22

Contributo per il trasporto di effetti personali

Per i viaggi di trasferimento di cui all'Articolo 18, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, al personale spetta un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'Articolo 5 del presente Regolamento (indennità di sistemazione) per il personale trasferito dalle sedi di Roma o Firenze ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'Articolo 6 del presente Regolamento, per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- a) per distanze entro i 500 chilometri: 30 per cento;
- b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non superiori a chilometri 1500: 50 per cento;
- c) per distanze superiori a chilometri 1500 entro chilometri 3500: 75 per cento;
- d) per distanze superiori a chilometri 3500: 100 per cento.

La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o in Italia; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione all'AICS, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla Rappresentanza

italiana all'estero della sede dove il dipendente è trasferito, che comprovi l'effettiva spedizione e ricezione dei propri mobili e delle proprie masserizie. In caso di rientro in Italia, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie siano state effettivamente spedite, resa dalla Rappresentanza Italiana all'estero dove il dipendente ha prestato servizio. La Rappresentanza Italiana all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso, oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco.

Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca all'AICS, per causa a lui imputabile, l'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti tra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.

Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, nonché da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base, per le quali il contributo possa essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita.

Art. 23

Limiti di spesa

Al personale che sostenga per sé e per i familiari a carico, nonché per i trasporti di cui all'articolo precedente, spese maggiori o diverse da quelle previste dagli articoli di riferimento, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dai suddetti articoli.

Art. 24

Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero

L'indennità prevista dall'Articolo 6 spetta anche al personale che cessa dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo in Italia o dal

trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa l'indennità stessa è corrisposta nel caso che rientri in Italia.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro Paese. Il personale cessato dalle funzioni, che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione, decade dal diritto.

Art. 25

Decesso durante il servizio all'estero

In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'Articolo 22.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della Pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione.

Art. 26

Indennizzo per danni

Al personale in servizio all'estero, che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, di fatti bellici, nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero, è concesso un indennizzo proporzionale all'entità del danno subito, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.

L'Amministrazione fa propria la misura dell'indennizzo fissata dalla Commissione, nominata con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 27

Modalità di pagamento delle competenze e conguagli

Gli stipendi e le altre indennità, previste per la sede, che spettano al personale in servizio presso gli uffici all'estero, sono liquidati in euro.

Qualora, a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero, si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in euro.

Art. 28

Controllo medico periodico

Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'Articolo 13, può chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro in Italia, un esame medico generale di controllo per sé ed i familiari a carico.

L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

L'esame di cui al comma 2 può essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario.

Art. 29

Assicurazioni

L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non venga erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618, l'Amministrazione rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o più compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità, secondo condizioni e

modalità determinate con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro della Sanità. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.

Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.

A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verificano situazioni di pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità fisica, l'Amministrazione provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo le modalità ed a condizioni determinate con decreto del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 30

Modifica dell'indennità di sede estera

L'AICS apporterà ogni necessaria modifica all'indennità di sede estera in conseguenza e con la stessa decorrenza delle future variazioni apportate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art. 31

Materie non disciplinate dal presente trattamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente trattamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative generali.

Art. 32

Decorrenza

Le disposizioni del presente trattamento hanno effetto a decorrere dal 1/1/2018.